



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 30 APRILE 2024

AL VIA LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA 4.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

- per gli investimenti realizzati **dal 30 marzo 2024**, occorre presentare la **comunicazione preventiva** (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), **aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti**;
- per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024**, occorre presentare **soltanto la comunicazione ex post**.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce **presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge n. 178/2020.

La nuova procedura prevede **due diversi modelli** di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; ([Modulo 1](#))
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. ([Modulo 2](#))

I **modelli di comunicazione** sono disponibili in **formato editabile** sul **sito istituzionale** del **Gestore dei servizi energetici** (GSE) a partire dal **giorno 29 aprile 2024**.

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it. L'**oggetto delle comunicazioni trasmesse** via PEC dovrà essere il seguente:

1. nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
2. nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazioneedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

DICHIARAZIONE IVA 2024: RAVVEDIMENTO E SANZIONI

È fissato al 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo 2023.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2024 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

ESENZIONE IMU ESTESA AGLI IMMOBILI OCCUPATI SE È STATA PRESENTATA TEMPESTIVA DENUNCIA PENALE

Con Sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 9, comma 1, del DL n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale.

BENEFIT AI DIPENDENTI IMPONIBILI ANCHE SE PROMUOVONO L'IMMAGINE AZIENDALE

Con [Risposta n. 89](#) dell'11 aprile l'Agenzia Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l'intento di promuovere l'immagine aziendale, per quanto "utili" alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi **non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro**.

Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA: CHIARIMENTI SULLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE

Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della **cedolare secca**, deve calcolare l'imposta sostitutiva da versare applicando **la nuova aliquota di tassazione del 26%**, come stabilita dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 213/2023. E' prevista, tuttavia, una **riduzione al 21%** "per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

Dunque:

- nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, **la stessa unità immobiliare**, l'aliquota di tassazione è del 21%;
- nel caso, invece, si affittassero **due immobili diversi**, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l'aliquota del 21%, mentre sull'altro quella del 26%.

DEPOSITARI DI SCRITTURE CONTABILI: APPROVATO IL MODELLO DI CESSAZIONE INCARICO

Con un [Provvedimento del 17 aprile](#) l'Agenzia Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la **comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti**, prevista dall'articolo 35, comma 3-bis del DPR n. 633/1972.

Tale norma prevede la possibilità per il depositario cessato, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione delle stesse, di comunicare all'Agenzia Entrate la cessazione dell'incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

La comunicazione, che il depositario può trasmettere solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere **preceduta dall'avviso al cliente depositante** dell'intenzione di effettuare la comunicazione stessa all'Agenzia delle entrate.

La comunicazione deve essere inviata dal depositario esclusivamente tramite una **procedura web**, la cui data di attivazione sarà comunicata dall'Agenzia Entrate tramite apposito avviso.

L'ACQUISTO DELLA CASA: LA NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

L'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Nella pubblicazione della guida per l'acquisto della casa, **aggiornata a marzo 2024**, l'Agenzia Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera).

La [Guida all'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali](#) è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Nel documento viene innanzitutto descritto il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici "prima casa", con particolare attenzione al sistema del "prezzo-valore".

Vengono poi fornire **indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto**.

Inoltre, una parte della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

INCENTIVI FINO A 10.000 EURO PER LE IMPRESE CHE ABBANDONANO LA PLASTICA MONOUSO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il [decreto](#) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti **alternativi a quelli in plastica monouso**.

Il contributo:

- è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del DL n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
- è pari al **20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024** (e comunque dopo la data di entrata in vigore del DL n. 196/2021), fino all'**importo massimo annuale di 10.000 euro** per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

CALL CENTER AGENZIA ENTRATE: NUOVI NUMERI PER CHI CHIAMA DA CELLULARE O DALL'ESTERO

Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia Entrate, da cellulare o dall'estero, per avere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso, oltre a tanti altri servizi.

I nuovi numeri sono:

- 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07);
- 06.45.47.04.68 per le chiamate dall'estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall'estero dipende dal piano tariffario di chi chiama, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

SPESE PER CURE TERMALI DETRAIBILI, MA SERVE LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.

Questo tipo di spese, infatti, rientrano tra le **spese sanitarie detraibili nella misura del 19%** (limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente l'importo di 129,11 euro) ma richiedono la presenza di una **prescrizione medica** che dimostri il **collegamento tra la prestazione e la patologia**.

Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Per richiedere l'agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica e la ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento "tracciabili".

ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA 2024: INDIVIDUATI I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Con [Provvedimento datato 22 aprile](#) n. 205127 l'Agenzia Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale**, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai **benefici premiali** previsti dal DI n. 50/2017 (articolo 9-bis, comma 11), modificato dall'art. 14 del Decreto Adempimenti.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

E' previsto:

1. l'esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l'Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap;
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1. vengono previste **due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto** dal contribuente:

- nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9)** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
 - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
 - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
 - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

- nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio **inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5)** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
 - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
 - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
 - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 202.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d'imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all'indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all'indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".